



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)

tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 [www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure](http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure)

**ORDINANZA n° 151/2019**

**Argomento:** Lavori di ripristino reticolo di ormeggio impianto di acquacoltura;  
**Zona di mare compresa tra l'imboccatura del Porto di Lavagna e**  
**Località:** l'impianto di acquacoltura situato nello specchio acqueo antistante  
Cavi di Lavagna;  
**Periodo:** dal 13 Maggio 2019 al 15 Giugno 2019;  
**Richiedente:** AQUA –Società Agricola S.r.l.

**Ditte esecutrici:** Ditta Santoro s.r.l. con sede a Genova - AQUA Società Agricola S.r.l.  
con sede a Lavagna (GE)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

**VISTA** l'istanza presentata in data 24/04/2019 dalla soc. richiedente ditta "**AQUA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.**", con sede legale presso il porto di Lavagna al civico n. 129;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza è finalizzata ad ottenere l'emissione di un'ordinanza intesa a disciplinare le attività sommariamente indicate in argomento, necessarie per il ripristino della funzionalità dell'impianto di acquacoltura del richiedente, notevolmente danneggiato a seguito della nota recente mareggiata del 29/10/2018 che ha interessato la zona;

**VISTA** la nota prot. n. PG/2019/0120696 della Regione Liguria, relativa all'esclusione dei lavori di cui si tratta dal procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la documentazione di bordo dei sotto elencati mezzi navali, impiegati nelle attività sopra citate:

1. R/re "**BEBE**", iscritto al nr. GE8897 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova";
2. M/b "**PABLITO**", iscritto al nr. GE8895 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova;
3. R/re "**YODA**", iscritto al nr. GE8754 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova;
4. R/re "**GABRIELE**", iscritto al nr. GE8840 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova;
5. Galleggiante "**NICOLO**", iscritto al nr. GE8656 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova";
6. Galleggiante "**GINEVRA**", iscritto al nr. GE8888 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova";
7. Imb. "**AQUA**" iscritta al nr. 675 dei RR.NN.MM.& GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Lavagna;
8. Imb. "**AQUA3**" iscritta al nr. 1467 dei RR.NN.MM.& GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari;

- VISTO** il nulla osta del Comune di Lavagna all'esecuzione di quanto richiesto dalla parte, rilasciato in data 03/05/2019, prot. n. 14770/2019;
- VISTO** il nulla osta rilasciato dalla soc. Porto di Lavagna in data 08/05/2019, relativo all'occupazione in area portuale delle ancore relative al reticolato di ormeggio dell'impianto di acquacoltura di Lavagna;
- VISTO** il messaggio n° 9961 in data 13/05/2019 con il quale è stata richiesta al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Lavagna con foglio prot. n° 9362 in data 04/05/2019;
- VISTA** la Legge Regionale (Regione Liguria) 27 dicembre 2018 n° 29, nella quale all'Art. 10 vengono apportate modifiche alla Legge Regionale n° 28 Aprile 1999 n° 13 (*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti*);
- VISTA** la propria Ordinanza n° 152/2009 "disciplina delle immersioni subacquee" nonché del Decreto Ministeriale n. 146/2008;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano temporaneamente lo specchio acqueo e l'area interessata dalle lavorazioni di ripristino in argomento;
- VISTI** gli artt. 17, 28 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### RENDE NOTO

che nel periodo **dal 13 Maggio 2019 al 15 giugno 2019**, nello specchio acqueo antistante l'abitato di Lavagna compreso tra l'impianto di acquacoltura, in posizione:

PUNTO n°	Latitudine	Longitudine
A	44° 17' 24" N	009° 20' 49" E
B	44° 17' 12" N	009° 20' 40" E
C	44° 17' 04" N	009° 20' 59" E
D	44° 17' 16" N	009° 21' 08" E

ed il tratto terminale della diga foranea del porto di Lavagna, si svolgerà il trasporto via mare di materiale necessario per il ripristino della funzionalità dell'impianto di cui trattasi, secondo un percorso rettilineo, in andata e ritorno, indicato nell'allegata planimetria (**Allegato n.1**), che fa parte integrante del presente provvedimento.

Tali lavori saranno svolti con l'impiego a rotazione dei sotto elencati mezzi nautici:

- Galleggiante “**NICOLO’** ” iscritto al n° GE 8656;
- Galleggiante “**GINEVRA**” iscritto al n° GE 8888;
- Rimorchiatore “**YODA**” iscritto al n° GE 8754;
- Rimorchiatore “**BEBE ‘** ” iscritto al n° GE 8897;
- Rimorchiatore “**PABLITO**” iscritto al n° GE 8895;
- Rimorchiatore “**GABRIELE**” iscritto al n° GE 8840;
- M/N “**AQUA**” iscritta al nr. 17GE675;
- M/N “**AQUA III**” iscritta al nr. 4GE1467.

in assistenza al sotto elencato personale, con qualifica operatore tecnico subacqueo (OTS),

- Sig. **Mocera Mattia** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova al n° 304 con scadenza visita 25/02/2020;
- Sig. **Moschella santi Antonino** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Messina al n° 52 con scadenza visita 02/01/2020;
- Sig. **Pallini Matteo** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova al n° 324 con scadenza visita 24/09/2019;
- Sig. **Selvaggio Samuele** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Savona al n° 86 con scadenza visita 24/09/2019.

Nello stesso periodo sopra indicato, il tratto terminale della diga foranea indicato nella allegata planimetria (**Allegato n.2**), destinato usualmente alla circolazione veicolare, sarà occupato dal cantiere di lavori al fine di permettere la movimentazione ed il carico del materiale di cui trattasi, per il successivo trasporto verso il sito dell’impianto stesso ed essere collocato nella prevista posizione. I suddetti lavori saranno svolti dalla ditta esecutrice dei lavori con propri idonei mezzi.

**PERIODO: dal 13 Maggio 2019 al 15 Giugno 2019**

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Durante le operazioni di trasporto via mare sopra indicate, al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse, nella zona di mare avente un raggio di metri 200 (duecento) dai mezzi nautici costituenti il convoglio, è vietato il transito, la sosta e l'ormeggio a tutte le unità in genere, nonché qualunque altra attività di superficie e subacquea, non inerente a quanto in argomento.

Allo stesso modo, dallo specchio acqueo di cui al “rende noto” costituente l’impianto di acquacoltura, come meglio indicato nella planimetria allegata, è vietato il transito, la sosta e l'ormeggio a tutte le unità in genere, nonché qualunque altra attività di superficie, e subacquea, non inerente a quanto in argomento, a meno di metri 200 (duecento) dal predetto impianto di acquacoltura.

Il predetto divieto non si applica al personale delle ditte richiedente ed esecutrice dei lavori, nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che per motivi di servizio avessero necessità di accedere nell’area in questione.

## Articolo 2

Il tratto di banchina sopra indicato e meglio individuato nell'allegata planimetria, usualmente adibito alla circolazione veicolare portuale sarà riservato alle operazioni di movimentazione e carico materiale. Per questo motivo, per tutta la durata temporale della presente ordinanza, il predetto tratto di banchina sarà interdetto e chiuso alla circolazione veicolare e pedonale.

All'interno della suddetta area, considerata per tutta la durata della presente ordinanza come area di cantiere, meglio individuata nella planimetria in allegato n.2, potranno circolare soltanto i mezzi delle ditte interessate ai lavori, nonché i mezzi della società concessionaria e delle Forze di Polizia che per motivi di servizio avessero necessità di accedere nell'area in questione.

Ad esclusione di quanto indicato all'ultimo capoverso del paragrafo "RENDE NOTO", nel tratto di banchina ricadente all'interno del cantiere di lavori sopra individuato, è vietato l'ormeggio a tutte le unità, anche temporaneo.

Il predetto divieto non si applica al mezzo nautico utilizzato per la giornata lavorativa dalle ditte esecutrici, alle unità della società concessionaria e delle Forze di Polizia che per motivi di servizio avessero necessità di accedere nell'area in questione.

## Articolo 3

Il comandante di ogni unità impegnata, a qualunque titolo, nell'esecuzione delle attività sopra descritte dovrà;

- a) prestare obbligatoriamente ascolto radio continuo sul CH 16 VHF, nonché sul CH 9 VHF, canale di lavoro del porto, onde assumere informazioni sull'eventuale traffico da diporto in ingresso ed in uscita dal porto;
- b) verificare, prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa, ma anche prima di iniziare ogni movimento dall'impianto o dal tratto terminale della diga foranea, che gli specchi acquei interessati dal transito lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- c) attendere, prima di lasciare la diga foranea, qualora l'imboccatura del porto fosse impegnata da unità in ingresso;
- d) prendere contatti sul CH 9 VHF, dopo aver lasciato l'impianto di acquacoltura, ovvero prima di procedere con la manovra di ingresso in porto, con il porto di Lavagna, per assumere informazioni sull'eventuale traffico in uscita dal porto stesso;
- e) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rimorchio;
- f) sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dei lavori, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buone perizia marinaresca";
- g) comunicare all'Autorità Marittima, anche per le vie brevi, ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendo od interrompendo le stesse;
- h) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- i) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate nelle aree interdette ed individuate dalla presente ordinanza, informando tempestivamente l' Autorità Marittima, anche per le vie brevi.

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

#### Articolo 4

Le ditte esecutrici ed il responsabile delle operazioni dovranno:

- a) evitare ogni forma di inquinamento derivante dalle operazioni in argomento;
- b) utilizzare i mezzi impiegati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e per il loro utilizzo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per consentire che l'attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;
- c) uniformarsi, nello svolgimento delle attività, a tutte le norme e le regole che disciplinano, a vario titolo, le operazioni in corso.

#### Articolo 5

Il personale operante, avente la qualifica OTS dovrà:

- a) operare nei limiti di profondità previsti dalle reciproche abilitazioni;
- b) attenersi a tutte le prescrizioni impartite dall'ordinanza n° 152/2009 citata in premessa;
- c) evitare ogni forma di inquinamento derivante dalle operazioni in argomento;
- d) utilizzare i mezzi impiegati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e per il loro utilizzo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per consentire che l'attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica.

#### Articolo 6

La ditta esecutrice e la ditta richiedente, **relativamente ai lavori a terra** dovranno:

- e) curare che l'area interessata dai lavori sia opportunamente recintata e vietata ad altre attività estranee **posizionando idonea segnaletica diurna e notturna**;
- f) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento, allorquando dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, ed informare tempestivamente le Autorità preposte;
- g) posizionare idonea cartellonistica con la dicitura **“ATTENZIONE AREA DI CANTIERE – VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI”**;
- h) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni;
- i) sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dell'attività oggetto dell'evento, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
- j) dare idonea pubblicità/comunicazione, coordinata con l'Autorità Marittima Locale, all'utenza portuale delle varie fasi delle lavorazioni, con eventuali indicazione circa i possibili disagi connessi alla viabilità portuale;
- k) comunicare all' Autorità Marittima ogni situazione di emergenza o qualunque evento di natura straordinaria che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendole od interrompendole;
- l) evitare ogni forma di inquinamento derivante dalle operazioni in argomento;
- m) al termine dei lavori, anche di ogni giornata lavorativa, pulire accuratamente il fondo stradale, evitando di lasciare materiali che possano essere trasportati in mare dall'azione del vento;
- n) al termine dei lavori, ovvero al termine della validità temporale della presente ordinanza, sgomberare le zone assegnate da ogni materiale e da ogni struttura, compresi eventuali veicoli utilizzati per le attività oggetto del presente atto.

La Società Richiedente dovrà, inoltre, posizionare e mantenere nella corretta posizione, nonché assicurare il corretto funzionamento, di idonea segnaletica stradale, concordata eventualmente con la locale Autorità Marittima, per disciplinare la viabilità nel tratto stradale adiacente la zona di cantiere.

E' fatto obbligo alla ditta richiedente ed alla ditta esecutrice, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di munirsi di ogni altro eventuale provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

### Articolo 7

La presente Ordinanza disciplina soltanto gli aspetti di stretta competenza dell'Autorità Marittima, legati alla viabilità stradale portuale ed alla sicurezza portuale o della navigazione marittima.


Pertanto, come peraltro espresso all'articolo precedente, il rilascio del presente provvedimento non esime la ditta esecutrice dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto costituisca reato, ai sensi dell' artt. 1174 e 1164 C.N. e, per quanto applicabile, a norma della legge 979/82 recante "disposizione per la difesa del mare", nonché di altre vigenti normative di settore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure](http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure).


Santa Margherita Ligure, 13/05/2019


  
IL COMANDANTE  
Tenente di Vascello (CP)  
Antonello CRAS



Presenza mezzi operativi

ALLEGATO ①



 Area deposito liuae  
 or meggio 31 m x 7

